

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3201

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**  
(DE MICHELIS)

**di concerto col Ministro dell'Interno**  
(SCOTTI)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**  
(MARTELLI)

**col Ministro delle Finanze**  
(FORMICA)

**col Ministro del Tesoro**  
(CARLI)

**col Ministro della Difesa**  
(ROGNONI)

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**  
(BODRATO)

**col Ministro del Commercio con l'Estero**  
(LATTANZIO)

**col Ministro delle Partecipazioni Statali**  
(ANDREOTTI)

**col Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica**  
(RUBERTI)

*(V. Stampato Camera n. 5822)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 1992*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 gennaio 1992*

---

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'assistenza  
finanziaria economica e tecnica tra la Repubblica italiana e  
Malta, con Allegato, fatto a Roma il 5 novembre 1990**

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, con allegato, fatto a Roma il 5 novembre 1990.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del protocollo stesso.

## Art. 3.

1. La somma complessiva di lire 250 miliardi prevista dall'articolo 1 del protocollo è ripartita, in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1991 e di lire 60 miliardi annui dal 1992 al 1994, come segue:

a) 40 miliardi di lire per l'anno 1991 e 30 miliardi di lire annue dal 1992 al 1994 da corrisponderci al Governo maltese in due rate semestrali anticipate scadenti il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno;

b) 17,5 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994 per contributi a fondo perduto;

c) 12,5 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994 per crediti finanziari rimborsabili in lire italiane, in rate semestrali, in diciotto anni, di cui cinque di grazia al tasso di interesse del 2,50 per cento annuo.

2. Le somme stanziare e non impegnate o non erogate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate o erogate negli esercizi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, purchè riferibili a pro-

grammi e progetti concordati fra le parti entro il 31 dicembre 1994.

3. Le somme di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), per complessivi 120 miliardi di lire saranno erogate e rimborsate, anche in deroga all'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, tramite gli istituti di credito speciali designati dal Ministero del tesoro.

4. Con convenzioni, da stipularsi fra il Ministero del tesoro ed istituti di credito speciale, saranno regolati i rapporti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 3.

5. Tutte le attività e le passività, esistenti al 31 dicembre 1990, della gestione delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), della legge 23 agosto 1988, n. 384, recante ratifica ed esecuzione del protocollo italo-maltese, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986, confluiscono nella gestione di cui al comma 3.

#### Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 1991 e in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede, quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali» e, quanto a lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992,

all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA FINANZIARIA, ECONOMICA E TECNICA  
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E MALTA**

Il Governo della Repubblica italiana

e

Il Governo di Malta,  
animati dal desiderio di intensificare i loro rapporti amichevoli e di cooperare allo sviluppo reciproco ed alla sicurezza della loro regione, anche per quanto attiene alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti che comporta costi sociali ed economici sempre più elevati, hanno concordato quanto segue:

**ARTICOLO 1**

Il Governo della Repubblica italiana, nell'intento di assicurare un contributo diretto alla crescita dell'economia maltese, si impegna a fornire al Governo di Malta, per il periodo 1991-1994, assistenza finanziaria per un ammontare globale massimo fino a 250 miliardi di lire italiane, per lo sviluppo economico e sociale, tecnico e culturale di Malta.

A valere sull'anzidetta cifra:

- a) 130 miliardi di lire italiane saranno destinati all'acquisto di beni e prodotti primari italiani, secondo una lista da concordarsi annualmente;
- b) i restanti 120 miliardi di lire italiane saranno destinati al finanziamento di programmi e progetti di sviluppo individuati di comune accordo a norma del successivo Articolo 3.

Nell'attuazione del presente Protocollo, i due Governi si impegnano inoltre a promuovere gli investimenti italiani a Malta, favorendo i contatti e gli scambi di visite tra operatori industriali ed associazioni di categoria anche per stimolare la costituzione di imprese miste italo-maltesi nel settore produttivo dell' economia dell'Isola.

A tal fine, i due Governi si impegnano altresì ad utilizzare gli strumenti normativi esistenti per incoraggiare e sostenere gli investimenti di capitali italiani a Malta in settori produttivi scelti di comune accordo, con particolare riguardo alla creazione di occupazione.

#### ARTICOLO 2

I fondi di cui al comma a) del precedente Articolo 1 verranno messi a disposizione della Parte maltese per un ammontare di 40 miliardi di lire italiane per il 1991 e di 30 miliardi di lire italiane annui dal 1992 al 1994, da corrispondersi in due rate semestrali all'inizio di ciascun semestre. Il Governo maltese si impegna a trasmettere, annualmente, al Governo italiano una relazione circa l'effettivo utilizzo delle somme erogate, specificando i beni e prodotti primari di origine italiana acquistati in Italia, di cui alla lista concordata, ed il loro valore.

#### ARTICOLO 3

I fondi di cui al comma b) del precedente Articolo 1 saranno destinati al finanziamento di programmi e progetti individuati dai Governi dei due Paesi e saranno ripartiti come segue:

- a) contributi a fondo perduto per un importo di 17,5 miliardi di lire annui, per ognuno degli anni di riferimento del presente

protocollo;

- b) crediti finanziari agevolati per un importo di 12,5 miliardi di lire annui, per ognuno degli anni di riferimento del presente protocollo, rimborsabili in lire italiane, in rate semestrali in 18 (diciotto) anni di cui 5 (cinque) di grazia al tasso del 2,50% annuo;
- c) aiuto diretto al bilancio maltese per una aliquota non superiore al 25% dei fondi di cui al precedente comma a), quale contributo alle spese locali per opere e lavori sostenuti da parte maltese per gli stessi programmi e progetti individuati.

I fondi di cui ai commi a) e b) del presente Articolo, ad esclusione di quelli di cui al comma c), saranno destinati all'acquisto di beni e servizi italiani e potranno essere utilizzati sia per effettuare i pagamenti contrattuali alle imprese italiane sia per rimborsare i pagamenti contrattuali già effettuati dagli acquirenti maltesi con fondi propri.

La Parte maltese sottoporrà alla Parte italiana per le vie diplomatiche i programmi e progetti di sviluppo da finanziare, corredati dalla documentazione tecnica ed economica destinata a permettere una soddisfacente valutazione delle soluzioni tecniche prescelte, dei costi e del loro impatto sulla realtà economica maltese, tenendo conto del reciproco interesse ad estendere la collaborazione, oltre che a programmi e progetti infrastrutturali, anche a programmi e progetti direttamente produttivi, da realizzarsi anche con apporti di capitali di rischio italiani e sotto forma di joint-venture.

La Parte italiana procederà alla loro valutazione, prima di concordare con la Parte maltese, in un apposito verbale, la lista definitiva dei programmi e progetti ammessi al finanziamento, la scelta degli strumenti finanziari e l'ammontare dei singoli finanziamenti.

Una decisione in proposito sarà presa, d'accordo tra i due paesi, entro due mesi dalla presentazione dei progetti stessi.

#### ARTICOLO 4

Le somme stanziare per programmi e progetti di cui all'Articolo 1 comma b), non utilizzate nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzate negli anni successivi, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1996, purchè riferibili a programmi e progetti concordati tra le Parti entro il 31 dicembre 1994.

#### ARTICOLO 5

Oltre all'assistenza di cui ai precedenti articoli, e nell'intento di sostenere lo sforzo del Governo maltese nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti; l'Italia cederà gratuitamente a Malta il materiale specificato nell'allegato al presente Protocollo.

Il Governo maltese si impegna ad utilizzare il predetto materiale per gli scopi di cui al presente Articolo, nel contesto della cooperazione tra i due Paesi nello specifico settore.

Ove il Governo maltese dovesse dismettere il materiale in questione, esso verrà retrocesso al Governo italiano.

#### ARTICOLO 6

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data in cui le



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

due Parti si saranno notificate l'avvenuto perfezionamento delle procedure di ratifica.

Esso potrà applicarsi anche a progetti approvati e iniziati nel corso del precedente Protocollo o a progetti la cui priorità sia stata già concordata tra le Parti e la cui esecuzione abbia avuto inizio dopo il 1° gennaio 1991.

Fatto a Roma il 5.11.1990

in due originali, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della  
Repubblica italiana

Jo-De Micheli

Per il Governo di Malta



## ALLEGATO

relativo alle specifiche del materiale di cui all'art. 5 del presente Protocollo:

Unità navali:

- guardacoste litoraneo "G.L. 316"
- guardacoste litoraneo "G.L. 324"
- guardacoste litoraneo "G.L. 326"

Elicotteri:

- elicottero NH 500 M MM. 80848 VOLPE 49
- elicottero NH 500 M MM. 80854 VOLPE 55



Servizio del Contenzioso Diplomatico  
dei Trattati e degli Affari Legislativi



per copia conforme

